



Aymavilles

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I

(Principi generali)

Art. 1

(Finalità)

1. Il Comune di Aymavilles interviene a sostegno delle attività sportive, culturali e ricreative, socio-assistenziali, turistiche, di promozione dell'occupazione locale e di sostegno delle attività agricole con contributi, vantaggi economici e patrocini nei limiti delle proprie risorse.

Art. 2

(Interventi)

1. Gli interventi del Comune si concretizzano nella concessione di patrocini, vantaggi economici e contributi finalizzati che devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi liquidati determina un'azione di recupero ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Aymavilles ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il comune ed il suo territorio e ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
 - a) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - b) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno delle attività,

iniziative, progetti di cui all'art. 1 e rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

CAPO II

(Interventi a sostegno delle attività sportive)

Art. 4

(Tipologie dei contributi)

1. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dello sport, riconoscendo la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva, il ruolo dell'attività agonistica, in particolare di quella giovanile, come mezzo di formazione del carattere etico-sociale dei cittadini, nonché il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la droga, le devianze e l'emarginazione.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie dei contributi:
 - a) ordinari;
 - b) straordinari per la realizzazione di strutture, per l'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva, **o per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in ambito comunale;**
 - c) a sostegno degli sport tradizionali regionali.

Art. 5

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi alle società e associazioni sportive regolarmente costituite e/o operanti sul territorio comunale, che risultano affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) federata nel CONI o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dalla Regione.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) le società o associazioni sportive che hanno svolto nel Comune regolare attività sportiva per almeno una stagione sportiva.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande, redatte sui modelli predisposti dall'amministrazione comunale, devono essere presentate a quest'ultima:
 - a) entro il 31 ottobre, a pena di inammissibilità, di ogni anno per i contributi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
 - b) almeno 30 giorni precedenti l'organizzazione di manifestazioni e/o di eventi in ambito comunale, per i contributi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);

2. Alle domande dovranno essere allegati i giustificativi fiscalmente validi di tutte le spese elencate riferite all'ultima stagione sportiva chiusa, per i contributi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e c).

Art. 7

(Criteri di ripartizione dei contributi ordinari)

1. I contributi ordinari sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale, sulla base di uno specifico piano di riparto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il piano di riparto viene effettuato con le seguenti modalità:
 - a) il 10% dell'ammontare complessivo viene ripartito in parti uguali tra le società aventi diritto;
 - b) il 5% viene ripartito in proporzione alle spese federali relative all'affiliazione della società, al tesseramento dei tecnici, dei dirigenti e degli atleti, all'iscrizione ai campionati, alle tasse di gara, ai giudici di gara, ai cronometristi e all'assistenza medica obbligatoria durante la gara;
 - c) il 5% viene ripartito in proporzione alle spese sostenute per l'utilizzo di impianti sportivi;
 - d) il 70% viene ripartito in base alla distribuzione per fasce d'età degli atleti tesserati e residenti nel territorio comunale, con la seguente ulteriore suddivisione:
 - d1) il 70% della quota in rapporto agli atleti compresi nella fascia d'età fino a 18 anni;
 - d2) il 30% della quota in rapporto agli atleti compresi nella fascia d'età oltre i 18 anni;
 - e) il 10% viene ripartito in proporzione al numero degli atleti tesserati.

Art.8

(Contributi straordinari)

1. Le richieste di contributi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), corredate di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante l'iniziativa, sono presentate al Comune almeno 30 giorni precedenti l'organizzazione di manifestazioni e/o di eventi in ambito comunale.
2. La liquidazione dei contributi avviene ad iniziativa conclusa e previa presentazione di giustificativi di spesa fiscalmente corretti. I contributi sono concessi dalla Giunta Comunale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.

Art. 9

(Contributi a sostegno degli sport tradizionali regionali)

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, il Comune concede contributi forfetari alle locali associazioni sportive di fiolet, di palet, di rebatta e di tzan, e comunque in misura non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari,

approvato dai competenti organi statutari.

2. L'ammontare complessivo dei contributi è pari al 10% dello stanziamento annuale previsto nel bilancio per le iniziative ricreative e sportive e forma oggetto di uno specifico piano di riparto approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III

(Interventi a sostegno delle attività sociali, turistiche, culturali, ricreative, agricole, produttive ed occupazionali)

Art. 10

(Tipologie di contributi)

1. Il Comune promuove e sostiene le iniziative idonee a favorire lo sviluppo socio-assistenziale, turistico, culturale, ricreativo, nonché delle attività agricole produttive ed occupazionali della comunità locale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi:
 - a) ordinari;
 - b) straordinari per la realizzazione di strutture, per l'acquisto di attrezzature **o per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in ambito comunale;**

Art. 11

(Soggetti beneficiari)

1. I contributi di cui all'art. 10 sono concessi agli Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti.
2. Possono inoltre ricevere contributi Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune ed ivi operanti, impegnati nella gestione di servizi comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e l'attività rivolta a realizzare fini sociali nell'interesse della comunità locale.

Art. 12

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande, redatte sui modelli predisposti dall'amministrazione comunale, devono essere presentate a quest'ultima:
 - a) entro il 31 ottobre, a pena di inammissibilità, di ogni anno per i contributi di cui all'art. 10, comma 2, lettera a);
 - b) almeno 30 giorni precedenti l'organizzazione di manifestazioni e/o di eventi in ambito comunale, per i contributi di cui all'art. 10, comma 2, lettera b);
2. Alle domande dovranno essere allegati i giustificativi fiscalmente validi delle spese elencate, riferite all'ultimo anno solare, con riferimento ai contributi di cui all'art. 10, comma 2, lettera a).

Art. 13

(Criteri di riparto dei contributi ordinari)

1. I contributi ordinari sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale, sulla base di uno specifico piano di riparto, approvato dalla Giunta Comunale.
2. Il piano di riparto viene effettuato come segue:
 - a) 10% dell'ammontare complessivo ripartito in parti uguali tra le associazioni e/o enti aventi diritto;
 - b) 80% tenendo conto dei seguenti elementi:
 - b1) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale
 - b2) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate
 - b3) della qualità delle iniziative programmate, nonché del loro costo presunto
 - c) 10% ripartito in proporzione al numero degli associati

Art. 14

(Contributi straordinari)

1. Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 10, comma 2, lettere b), sono quelle stabilite dall'articolo 8 del presente regolamento. I contributi sono concessi dalla Giunta Comunale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.

CAPO IV
(Altri interventi)

Art. 15
(Tipologie)

1. Il Comune può intervenire in qualunque momento con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità, nonché a favore di popolazioni in stato di bisogno e disagio.
2. I contributi sono concessi dalla Giunta Comunale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio comunale.

Art. 16
(Contributi per la gestione di strutture comunali)

1. Qualora, ricorrendone i presupposti di legge ed in relazione alla particolare convenienza economica e sociale, il Comune decida di affidare la gestione di proprie strutture e di propri impianti agli enti ed alle associazioni di cui agli artt. 5 e 11, non aventi scopo di lucro, è ammessa la concessione di contributi finalizzati a tale scopo il cui ammontare è determinato dalla Giunta Comunale in relazione alla tipologia della struttura o dell'impianto affidato in gestione.

Art. 17
(Contributi straordinari per manifestazioni celebrative)

1. In occasione dell'organizzazione di manifestazioni celebrative, ai soggetti di cui agli artt. 5 e 11 sono concessi, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, contributi straordinari nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili.
2. Sono ritenute ammissibili a contributo le spese relative alla stampa di materiale celebrativo dell'evento e/o della società, ente od associazione, nonché le spese per rinfreschi offerti alle autorità ed ai propri associati.
3. Le richieste di contributi di cui al comma 1, corredate di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante la manifestazione, sono presentate al Comune almeno 30 giorni precedenti la manifestazione celebrativa.
4. I contributi sono liquidati a manifestazione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata, e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette od indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.
5. Per accedere ai contributi disciplinati dal presente articolo le società, enti od associazioni dovranno essere regolarmente costituiti ed operanti da almeno trent'anni; in caso di successive richieste dovrà essere decorso almeno un decennio dalla precedente.

Art. 18

(Richiesta e concessione di vantaggi economici)

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per i contributi.
4. Il vantaggio economico è concesso con deliberazione della Giunta Comunale a condizione che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

ART. 19

(Richiesta e concessione del patrocinio)

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale verificati la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

CAPO V

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 20
(Abrogazione)

1. È abrogato il regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, come modifica con ultima deliberazione n. 26 dell'11 novembre 1998, e s.m.i.